

Comunicazione n. DME/6099329 del 18-12-2006

inviata alla [...società A...(emittente titoli diffusi)]

OGGETTO: Quesiti in merito alla contrattazione di azioni [...società A...(emittente titoli diffusi)]

Si fa riferimento ai quesiti inviati da codesta società in data ... e ..., con i quali sono stati chiesti chiarimenti in merito:

- alla possibile prefigurazione di un illecito, anche in materia di *insider trading*, qualora un soggetto, che ricopre incarichi aziendali in un emittente non quotato, esegua operazioni di compravendita di titoli del medesimo emittente utilizzando, per profitto proprio o di terzi, informazioni di cui lo stesso sia venuto a conoscenza in ragione del ruolo svolto, che riguardano una società del gruppo controllata e quotata;

- alle eventuali forme di trasparenza, nei confronti del consiglio di amministrazione e/o di terzi, che dovrebbero essere adottate qualora venissero compiute le operazioni prima indicate in maniera lecita.

Al riguardo, si rappresenta che per la disciplina dell'*insider trading* e della manipolazione del mercato ai sensi dell'art. 180, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 58/1998, assumono rilevanza "*gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione europea*".

Inoltre, con particolare riferimento alle norme che reprimono, rispettivamente con sanzione penale ed amministrativa, le condotte di *insider trading*, l'art. 184, quarto comma del D.Lgs. 58/1998 e l'art. 187-bis, terzo comma del medesimo decreto, prevedono entrambi che ai fini dei medesimi articoli "*per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a*".

Si rammenta che entrambi gli articoli da ultimo citati sanzionano, tra le altre cose, la condotta di chi, "*essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio (...) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime*".

Con riferimento al caso rappresentato da codesta società, si osserva che il rapporto di controllo esistente tra [...società A...] ed [...società B...(controllata quotata)] appare individuare un contesto in cui potrebbe essere configurata una effettiva correlazione tra il valore delle azioni emesse dalla società quotata e quello dei titoli dell'emittente non quotato; peraltro, la valutazione in concreto di tale correlazione e dell'eventuale interdipendenza tra tali strumenti finanziari deve essere esaminata in concreto dai soggetti interessati, sulla base di elementi fattuali, tra i quali può essere inclusa anche l'ampiezza della quota di controllo e l'incidenza di tale quota sul totale dell'attivo della controllante.

Da quanto rappresentato, si desume che, al verificarsi delle citate condizioni, la condotta sopra sintetizzata potrebbe prefigurare una violazione delle norme che reprimono - in via amministrativa e penale - il reato di *insider trading*, fatta salva la violazione di ulteriori norme penali.

Da ciò consegue anche che, sulla base dell'art. 187-*nonies* del D.Lgs. 58/1998, come attuato dal Regolamento Consob n. 11768/1998 in materia di Mercati, qualora codesta società nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento ricevesse l'ordine di eseguire operazioni analoghe a quelle sopra descritte, dovrebbe segnalare le stesse alla Consob come "operazioni sospette", in presenza degli elementi identificativi desumibili dall'art. 64 del medesimo Regolamento.

Fermo restando quanto sopra illustrato, si osserva che non sono previsti peculiari obblighi informativi in capo agli esponenti aziendali ed agli organi di amministrazione di un emittente non quotato, controllante di un emittente quotato, in presenza di operazioni compiute lecitamente dai primi sui titoli dello stesso emittente non quotato.

Nel restare a disposizione di ogni ulteriore chiarimento si rendesse necessario, si porgono distinti saluti.

CONSOB

Paolo Marchionni - Claudio Salini